

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO

PROTEZIONE CIVILE

"PEGASO"



Costituzione – Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede a Vieste (FG) quale Ente nel terzo settore, l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE PEGASO - OdV", in conformità al dettato dell'art.32 del Codice del Terzo Settore D.lgs. 117/2017 (più avanti CTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea è a tempo indeterminato.

Stemma dell'Associazione ha le seguenti caratteristiche: parallelogramma romboidale con fondo azzurro; Pegaso affiorante dalle acque con la testa inserita in un cerchio giallo; in alto a sinistra il simbolo della Protezione Civile nazionale in nero, sul lato destro una losanga tricolore ed in basso sotto la figura la scritta Associazione Volontariato "PEGASO" Vieste.

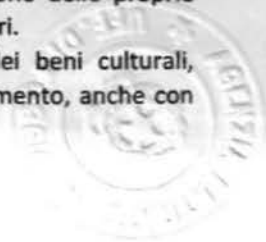
Art. 2. L'Associazione ha la sede sociale a Vieste presso il domicilio del Presidente pro-tempore.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione ha per oggetto l'attività, senza scopo di lucro, nei settori: Protezione Civile, Servizi socio assistenziali, Ambiente, Sport, Cultura, Turismo, attività radioamatoriale/radiantistica e di radiodiffusione

Art. 4. I compiti dell'Associazione per ciascun settore sono così individuati;

- A) PROTEZIONE CIVILE: Prevenzione ed intervento per incendi boschivi o urbani, incidenti stradali, nevicate, alluvioni, frane, grandine, siccità, epidemie, eventi violenti, ricerca di persone, radiocomunicazioni.
- B) FORMAZIONE: Assistenza a corsi di formazione e qualificazione professionale; partecipazione ad esercitazioni di protezione civile, anche mediante simulazioni di intervento; partecipazione a convegni e raduni di Protezione Civile; sviluppo culturale e della solidarietà nei rapporti umani dei cittadini; pratica e difesa della libertà civili individuali e collettive; diffusione dei concetti di democrazia e pluralismo; estensione delle proprie attività culturali attraverso forme consortili con altre organizzazioni similari.
- C) AMBIENTE ED ECOLOGIA: Salvaguardia del territorio, delle acque, dei beni culturali, dell'ambiente naturale, ed in genere combattere ogni forma di inquinamento, anche con l'ausilio di assistenza professionale esterna all'Associazione.



- D) **CULTURA SPORT TURISMO:** Organizzare iniziative, servizi nel campo della cultura, sport, turismo e ricreative in generale atte a soddisfare le esigenze del conoscere, anche mediante gestione diretta di impianti sportivi.
- E) **ASSISTENZA:** Eventuali servizi socio assistenziali con possibilità di gestione di case ed alberghi per anziani, disabili od altre categorie protette.
- F) **PROPOSTE:** Proposte agli enti pubblici, come previsto dall'Art. della L.142/1990 e dallo Statuto Comunale, partecipando coattivamente ad eventuali forme decentrate di gestione del settore locale.

G) **ATTIVITA RADIOAMATORIALE, RADIANTISTICA E RADIODIFFUSIONE:**

Promuove gli studi in campo radioamatoriale, favorendo sperimentazioni, prove, istruzioni ed esercitazioni,

Promuove attività radiantistiche allo scopo di sviluppare e consolidare, anche in collaborazione con organi, istituzioni statali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali ed europee le sperimentazioni in campo radiantistico,

Riunire i radioamatori interessati a qualsiasi tipo di ricetrasmisione via radio, con ogni modalità e tecnologia, in particolare sulle frequenze HF, VHF, UHF ed SHF, per lo scambio dei reciproci studi ed esperienze e per un costante aggiornamento e perfezionamento della materia, nonché per la promozione di ogni possibile attività radioamatoriale, segnatamente, nel campo della sperimentazione,

Procedere all'installazione ed alla gestione, nella stretta osservanza delle relative norme legislative e regolamentari, di stazioni radioamatoriali e di ponti radio ripetitori, nonché di sistemi di collegamento di questi, in dorsali nazionali, adoperarsi attivamente, affinché sia fatto il più corretto uso delle frequenze assegnate ai radioamatori.

Soci

Art. 5. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, uomini, donne, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché godano dei diritti civili e siano in possesso dei requisiti di moralità e di buona condotta e ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità

Possono essere ammessi all'associazione persone fisiche e persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Art. 6. Il numero dei soci è illimitato e possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 14° anno di età.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 8. A presentazione della domanda non da diritto ad essere socio. Il Consiglio direttivo, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione, deve esaminare le domande e deliberare l'ammissione a socio, dando comunicazione della decisione nel termine di 15gg. Dalla stessa.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso, l'aspirante socio ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea dei soci che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 10. I soci ed i loro familiari hanno diritto di frequentare la sede legale, eventuali sede secondarie ed in genere i locali a disposizione dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni della stessa.

Diritti e doveri dei soci

Art. 11. I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, di eventuali regolamenti interni, della deliberazione prese dagli organi sociali.



Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 10 giorni, dall'appartenenza dell'associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 12. I soci si dividono in tre categorie: fondatori, ordinari e onorari.

I primi sono coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione nonché coloro che sono ammessi con tale qualifica, dal Consiglio Direttivo, anche successivamente, fino al termine del primo anno della data di costituzione dell'Associazione.

I soci ordinari saranno quelli ammessi nell'Associazione trascorso il primo anno dalla costituzione della stessa.

I soci onorari possono essere personalità italiane e straniere, che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione, ovvero abbiano comunque contribuito in modo determinato all'affermazione della stessa nel miglior raggiungimento della finalità associative.

Perdita della qualità di socio, recesso ed espulsione soci

Art. 13. La qualità di socio si perde:

- A) Per morte;
- B) Dietro presentazione di dimissioni scritte;
- C) Per recessione;
- D) Per espulsione;

Il socio che vuol recedere volontariamente deve dare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio può essere espulso nei seguenti casi;

- a) Non ottemperanza alle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) Comportamento contrario all'etica sociale che possa arrecare danno morale e materiale all'Associazione;
- c) Non partecipazione a **tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;**

Le espulsioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, che deve darne comunicazione entro 15 gg dalla delibera.

I soci espulsi possono presentare ricorso, entro 15gg dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Proviviri che decide in via definitiva, entro 30 gg dal ricevimento del ricorso, comunicando la decisione all'interessato, entro 15 gg dalla decisione.

I soci recessi o espulsi dovranno, entro 10 gg dal recesso o espulsione, consegnare il tesserino sociale ed il materiale in dotazione assegnato dall'Associazione, che rilascerà ricevuta.

Volontari

Art. 14. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese per l'attività prestata effettivamente sostenuta e documentata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisce le tipologie di spese e attività del volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del CTS, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro soci.

Patrimonio sociale e bilancio

Art. 15. Il Patrimonio Sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) Dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) Dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- c) Dal fondo di riserva e contributi privati;
- d) Da contributi dello Stato, Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche documentate attività e progetti;
- e) Dai contributi di Organi Internazionali;
- f) Da donazioni o lasciti testamentari;
- g) Da rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) Da entrate derivanti da marginali attività commerciali produttive;
- i) Tutto quanto previsto dai commi 2,3,4 dell'art. 5 L.2/8/199 n.266

Art. 16. Per tutti i versamenti o prelevamenti sarà istituito un conto corrente bancario intestato all'Associazione.

La possibilità di operare è demandata ai responsabili pro-tempore nelle persone del Presidente e/o del Vice Presidente (Tesoriere).

Art. 17. Il Bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31° Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro tre mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 18. Il residuo attivo del bilancio sarà suddiviso come segue:

- a) Il 10% al fondo di riserva ordinario;
- b) Il rimanente per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo, per acquisto nuovi impianti o attrezzature di soccorso e protezione civile.

Organi Sociali e Cariche elettive

Art. 19. Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 30. del Codice del Terzo Settore;
- e) L'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 31 del Codice del Terzo Settore

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea dei soci

Art. 20. L'Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci.

Ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- a) Almeno una volta all'anno;
- b) Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio;
- c) Ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- d) Quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 21. L'Assemblea dei soci è ordinaria, ed è convocata mediante avviso a manifesto, contenente l'ordine del giorno, e deve essere affisso nella sede sociale almeno 15 giorni prima, e

attraverso i mezzi tecnologici che garantiscono la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

Nell'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 22. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) Discute ed approva il bilancio;
- b) Approva il bilancio sociale quando è previsto dalla legge;
- c) Definisce il programma generale annuale di attività;
- d) Proceda alla elezione e alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- e) Discute e approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- f) Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti,
- g) Delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- h) Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- i) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- j) Discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- k) Delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 23. In prima convocazione l'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea ordinaria e straordinaria, delibera, su tutti i punti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta dei presenti.

La seconda convocazione può avere luogo come previsto dal manifesto di cui all'art. 16.

Art. 24. La delibera, sulle modifiche da apportare allo statuto o all'eventuale regolamento interno, sullo scioglimento o liquidazione dell'Associazione, deve necessariamente avere tanto in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole di 3/5 dei presenti.

Art. 25. Le votazioni avvengono per alzata di mano, o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta 1/5 dei presenti. Possono intervenire all'Assemblea i soci ordinari e fondatori, ed anche i soci onorari i quali, però, non hanno diritto al voto.

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta. Ogni delegato non può rappresentare più di un socio.

Alle votazioni possono partecipare i soci in possesso della tessera di iscrizione.

Art. 26. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presidiata dal Presidente che nomina il Segretario.

Consiglio Direttivo

Art. 27. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 componenti, eletti dall'Assemblea e durano in carica tre anni e possono essere rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri aderenti, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Art. 28. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta, almeno 5 giorni prima della riunione, a mezzo avviso affisso nella sede sociale oppure a mezzo sms, telefax, e-mail o altri mezzi tecnologici che garantiscono la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 29. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico;

- a) Elegge tra i propri componenti il Presidente;
- b) Elegge tra i propri componenti il Vicepresidente;
- c) Elegge il Tesoriere e il Segretario;
- d) Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- e) Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- f) Predispose e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;

- g) Predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- h) Predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- i) Conferisce procure generali e speciali;
- j) Propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- k) Riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- l) Ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- m) Delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 30. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono insieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per le nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 31. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quando il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 32. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 33. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro dei soci.

L'Organo di controllo

Art. 34. L'Assemblea elegge un organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'Art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui l'Art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisori legale dei conti

Art. 35. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.



Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 36. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato:

- a) Dallo stato patrimoniale;
- b) Dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione;
- c) Dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 37. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) Contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- b) Donazioni e lasciti testamentari;
- c) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) Rendite patrimoniali;
- e) Attività di raccolta fondi;
- f) Entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- g) Ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del CTS e successive modificazioni, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missioni o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 38. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) Beni immobili e mobili;
- b) Azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) Donazioni, lasciti o successioni;
- d) Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 39. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 40. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli associati;
- b) Registro dei volontari;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 41. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e ai libri sociali obbligatori (ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di Controllo).

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 42. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100.000,00 euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (comma 2, art. 14 del CTS) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 43. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dallo statuto

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci, ma su proposta del Consiglio direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n82.



Norma finale

Art. 44. Per quando non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al codice del Terzo Settore D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.



ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL GIORNO 16 MESE SETTEMBRE ANNO 2022

PER L'APPROVAZIONE DELL'INTEGRAZIONE STATUTALE ALLA VOCE ATTIVITA'/FINALITA'

PER L'INSERIMENTO DELLE ATTIVITA' RADIOAMATORIALI E DI RADIODIFFUSIONE.

VIESTE IL 16/09/2022 FIRMA DEI SOCI

- 1 *[Signature]*
- 2 *[Signature]*
- 3 *[Signature]*
- 4 *[Signature]*
- 5 *[Signature]*
- 6 *[Signature]*
- 7 *[Signature]*
- 8 *[Signature]*
- 9 *[Signature]*
- 10 *[Signature]*
- 11 *[Signature]*
- 12 *[Signature]*
- 13 *[Signature]*
- 14 *[Signature]*
- 15 *[Signature]*
- 16 *[Signature]*
- 17 *[Signature]*
- 18 *[Signature]*
- 19 *[Signature]*
- 20 *[Signature]*
- 21 *[Signature]*

PEGASO

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE
Via Don Tonino Bello, 2/A - 71019 Vieste (FG)
iscritta al n. 294 del Registro Regionale e al n. 217 Elenco
Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile
680: FISC. 92012740715 O.N.L.U.S.

